

Legge regionale 26 febbraio 2001 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Art. 10

(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione Europea)

1. Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima:

a)

(ABROGATA)

b) articolo 7, commi 17, 18 e 19;

c) articolo 7, commi 20, 21 e 22;

d) articolo 7, commi 32, 33 e 34.

(1)

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 138 - Tabella F, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate:

U.P.B.	capitolo
23.1.62.1.286	7681
23.1.62.2.290	7709

24.2.62.2.331	8010
23.2.62.2.309	7827

sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

3. È abrogato l'articolo 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 15/2004